

REGOLAMENTO (CE) N. 1488/2001 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2001

relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissione al regime di perfezionamento attivo, senza esame preventivo delle condizioni economiche, di talune quantità di taluni prodotti di base inclusi nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000⁽²⁾, in particolare dall'articolo 11, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù del regolamento (CE) n. 3448/93, talune quantità di taluni prodotti di base ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui sopra possono essere ammessi al regime di perfezionamento attivo senza esame preventivo delle condizioni economiche di cui all'articolo 117, punto c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾. Occorre stabilire le modalità per attuare tale possibilità e per controllare e pianificare le quantità dei suddetti prodotti.
- (2) È perciò opportuno stabilire una procedura per determinare tali quantità con l'aiuto di un bilancio e far sì che la procedura sia trasparente, sottoponendo il bilancio all'esame del gruppo di esperti di questioni orizzontali sugli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I e pubblicando le suddette quantità in tempo utile.
- (3) Ai fini della concessione di tali quantità, è anche opportuno prevedere un titolo specifico che permetta di ottenere la relativa autorizzazione doganale.
- (4) Se la procedura in questione deve garantire all'industria di trasformazione comunitaria l'accesso alle materie prime agricole a condizioni competitive e se il sistema delle restituzioni all'esportazione non può dare tale garanzia a causa dei massimali previsti dagli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 300 del trattato, tale procedura deve rivolgersi agli operatori le cui richieste di restituzione siano, del tutto o in parte, insoddisfatte.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1.

(5) È opportuno definire le modalità di richiesta, rilascio, uso e verifica nonché le caratteristiche tecniche dei certificati, in modo che la relativa procedura sia flessibile e consenta una prudente gestione. È perciò opportuno affidarsi in gran parte alla procedura, già usata per taluni certificati agricoli, di cui al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁵⁾.

(6) Se la Commissione prende in considerazione tutte le imprese che trasformano prodotti agricoli, è necessario considerare l'intero ciclo di produzione delle merci non comprese nell'allegato I. È perciò necessario prevedere nel quadro della procedura summenzionata che la produzione di merci in regime di perfezionamento attivo venga effettuata in due tappe da due imprese diverse per ciascuna tappa.

(7) È opportuno prevedere che i certificati siano consegnati in tre «tranche», che siano possibili una o più «tranche» d'emergenza, per fronteggiare qualsiasi imprevisto proveniente dal mercato, e che i diritti relativi ai certificati siano trasmissibili.

(8) Per consentire di controllare e programmare le quantità di prodotti di base in questione è necessario comunicare statistiche degli usi dei certificati.

(9) Il comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato non ha formulato alcun parere entro la scadenza prevista dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Portata del regolamento

1. L'iscrizione di talune quantità di prodotti base, di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3448/93, al regime del perfezionamento attivo senza esame preventivo delle condizioni economiche richiede la presentazione, per il periodo della sua validità, di un certificato di perfezionamento attivo (nel prosieguo «certificato PA»).

⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.